

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 010/CSA (2017/2018)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 150/CSA– RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Dr. Francesco Cerini – Componente; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF GIANA ERMINIO/VITERBESE CASTRENSE DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 206/DIV del 15.04.2017)

La società Viterbese Castrense srl ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00, irrogata, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico in data 15 maggio 2017, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra Viterbese Castrense srl e la squadra Pro Giana Erminio, svoltasi, il giorno 14 maggio 2017.

In particolare risulta dal rapporto del delegato di Lega che, all'ingresso in campo delle squadre, dal settore ospiti, occupata dalla tifoseria della Viterbese, veniva esploso un fragoroso petardo ed acceso un fumogeno.

Inoltre, in occasione del goal della squadra ospite, veniva nuovamente acceso un altro fumogeno.

Con il ricorso, oggetto del presente scrutinio, la società Viterbese Castrense non contesta il dato fattuale, ma rileva che il giudizio espresso dal giudice sportivo risulta enfatico rispetto al referto del delegato di Lega in quanto non consta che il petardo esploso fosse di notevole potenza, ma solo che si trattava di : “ un sonoro petardo”.

A ciò si aggiunga che l'appellante segnala, a conforto della richiesta di riduzione della sanzione, che per la squadra ospite non possano trovare applicazione le attenuanti di cui all'art. 13 del C.G.S., proprio perché l'organizzazione e la disciplina della gara sono affidate in via esclusiva alla squadra ospitante, cui competono compiti di controllo anche sui tifosi ospiti.

Infine l'appellante segnala la sproporzionalità della sanzione in relazione all'unico episodio contestato.

Osserva la Corte.

I rilievi espressi nel reclamo possono essere in parte accolti.

Infatti, se è vero che la società ospite non partecipa alla organizzazione ed alla disciplina della gara, così che ad essa non possono addebitarsi eventuali omissioni nella attività di prevenzione di fatti violenti, anche da parte dei propri sostenitori, nondimeno il comportamento dei suoi tifosi non può risultare esente da qualsivoglia rilievo, atteso che, a mente dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., la società, rispondere, in via oggettiva, dell'operato dei propri sostenitori in occasione di gara disputate in campo neutro, ovvero in trasferta.

Non è revocabile in dubbio l'esplosione di un petardo e l'accensione di fumogeni da parte dei tifosi della Viterbese in occasione della gara.

In ogni caso la Corte, proprio in ossequio al principio di proporzionalità ed in relazione alla esatta ricostruzione del fatto nei termini indicati dal delegato della Lega, in accoglimento del ricorso come

sopra proposto dalla Società Viterbese Castrense di Viterbo riduce la sanzione dell'ammenda ad € 750,00.

Dispone restituirsì la tassa di reclamo.

2. RICORSO VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NZOLA MBALA SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LIVORNO DEL 21.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 213/DIV del 22.05.2017)

La società Virtus Francavilla Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 213/DIV del 22.5. 2017, con il quale, a seguito della gara Virtus Francavilla/Livorno del 21.5.2017 è stata inflitta al calciatore Nzola Mbala la seguente sanzione: squalifica per 8 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: *"espulso per somma di ammonizioni, avvicinava l'arbitro e, dopo avergli rivolto espressioni offensive, gli pestava con forza il piede destro irridendolo e successivamente reiterando espressioni offensive; allontanandosi dal campo, rivolgeva ad un calciatore avversario frasi offensive e gli indirizzava uno sputo che lo raggiungeva a una guancia; al termine della gara, attendeva il passaggio del direttore di gara che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva ulteriori e gravi espressioni offensive"*.

La società ricorrente in sede di reclamo ha chiesto una riduzione della sanzione per cui è causa per affermata eccessiva onerosità della punizione comminata, richiedendo tra l'altro l'applicabilità dell'istituto della continuazione attesa a suo dire la contestualità delle condotte contestate al signor Nzola Mbala.

Questa Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, considerati i gesti di violenza compiuti sia verso il Direttore di Gara che successivamente nei confronti di un calciatore avversario, considerato altresì che solo il gesto di violenza verso l'Arbitro avrebbe esso solo comportato una sanzione minima di 8 giornate di squalifica e che pertanto già il Giudice di prime cure ha applicato il minimo edittale, conferma la sanzione come già inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Virtus Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Avv. Giorgio Fraccastoro, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI FIDELIS ANDRIA/JUVE STABIA DEL 20.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 143/TB del 22.5.2017)

La Società Sportiva Fidelis Andria 1928 promuove ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di €500,00 alla ricorrente «per la presenza di persona riportata in distinta, presente in panchina aggiuntiva, ma non tesserata per la società» (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 143/TB del 22.5.2017).

Osserva la reclamante che dall'esame dell'elenco di gara, l'unica persona occupante la panchina aggiuntiva fosse il signor Savino Martiradonna, dirigente, regolarmente identificato dal direttore di gara signor Mario Vigile a mezzo patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione Civile di Bari. Il dirigente in questione, sottolinea la Fidelis Andria, contrariamente a quanto ipotizzato dal Giudice

Sportivo, risulterebbe regolarmente tesserato per il sodalizio pugliese, come da modulo di censimento trasmesso via PEC in data 27.8.2016, nel quale è indicato come documento di riconoscimento il medesimo utilizzato dal direttore di gara per ammetterlo al terreno di gioco. In relazione ai fatti contestati e alla luce di quanto dedotto ed eccepito, dunque, la S.S. Fidelis Andria 1928 S.r.l. ritiene che la decisione impugnata sia iniqua e viziata da errore in fatto e diritto e chiede di dichiarare in via preliminare erronea e non legittima la decisione del Giudice sportivo inerente all'ammenda erogata nel Com. Uff. n. 143/TB del 22.5.2017, e in via principale, nel merito, di riformare la decisione impugnata e conseguentemente annullare l'ammenda alla società.

Ad avviso di questa Corte il reclamo è fondato e va accolto. Dalla documentazione allegata si evince, in vero, che il sig. Martiradonna Savino è tesserato quale dirigente della compagine pugliese, come prescritto dalla normativa federale (cfr. dichiarazione *ex art. 22 bis* N.O.I.F. e modulo di censimento del 27.8.2016 allegati). Ne deriva che la sanzione dell'ammenda comminata alla ricorrente non è legittima.

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta-Andria-Trani) annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA LECCE/SAMBENEDETTESI DEL 24.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 215/DIV del 25.5.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 215/DIV del 25.5.2017, in relazione alla gara U.S. Lecce S.p.A./S.S. Sambenedettese 1923 S.r.l. del 24.5.2017, valevole per la gara di ritorno della Seconda Fase dei Play off del Campionato di Lega Pro 2016/2017, ha inflitto alla società U.S. Lecce S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 *“perché propri sostenitori durante la gara introducevano e accendevano, nel proprio settore, numerosi fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco, senza conseguenze; i medesimi facevano esplodere nel recinto di gioco un petardo, senza conseguenze (r.c.c. e proc.fed., plurirecidiva)”*.

Avverso tale provvedimento, la società U.S. Lecce S.p.A. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 26.5.2017 ed, a seguito della ricezione, in data 29.5.2017, degli atti relativi al provvedimento in oggetto, proponeva reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 1.6.2017 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante *pro tempore* della compagine societaria, sig. Enrico Carmine Antonio Tundo, ivi formulando contestuale richiesta di audizione *ex art. 34*, comma 6, del C.G.S..

Con i motivi scritti, la reclamante, pur non intendendo *“sminuire il disvalore degli accadimenti posti a fondamento dell'impugnata decisione né contestarli nella loro materialità”*, intendeva fornire *“utili elementi atti a rideterminare in senso meno afflittivo l'entità della sanzione irrogata che, nel caso di specie, appare iniquamente gravosa ed eccessivamente afflittiva”*.

Veniva, in particolare, precisato che, al fine di evitare il verificarsi di eventi come quelli in esame, la stessa aveva:

- in stretta osservanza delle disposizioni degli Organi di P.S, impiegato un numero pari a 125 *stewards*, ritenuto *“senz'altro congruo e proporzionato all'evento sportivo dal preposto Gruppo Operativo Sicurezza [...] al fine di presidiare adeguatamente gli accessi al prefiltraggio ed eseguire, in zona filtraggio, con maggiore attenzione le procedure di c.d. “pat down”*;
- effettuato *“in sinergia con i responsabili dell'Ordine Pubblico ed alla presenza di Delegati della Lega prima dell'apertura dei varchi”*, *“una ulteriore [ndr, in quanto facente seguito all'intensa attività di bonifica delle aree adiacenti all'impianto sportivo effettuata nei giorni antecedenti la disputa della gara dal G.O.S. e dalla Questura di Lecce] attività di bonifica dell'impianto onde escludere la presenza di materiali pirotecnici ed esplodenti”*;
- adottato un *“Regolamento d'uso dell'Impianto particolarmente rigoroso”*;

- successivamente all'esplosione del materiale pirotecnico, diramato messaggi sonori "antiviolenza" su indicazione del Delegato alla Sicurezza, come, peraltro, comprovato dal rapporto del Delegato di Lega, sig. Alessandro Viola.

In altri termini, la Società ha invocato, in considerazione del capillare servizio di sicurezza predisposto e dell'attività di collaborazione con le Forze dell'Ordine, l'applicabilità delle circostanze attenuanti di cui alle lettere b), c) ed e) dell'articolo 13.2, comma 1, C.G.S..

Concludeva, pertanto, insistendo per l'annullamento della sanzione comminata o, in via di mero subordinate, per la sua riduzione nella misura ritenuta di Giustizia.

Questa Corte Sportiva d'Appello, riunitasi in data 15.6.2017, ritiene che l'appello in epigrafe proposto sia infondato e meriti, pertanto, di essere rigettato.

Al fine di valutare l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio inflitto dal Giudice Sportivo, in effettiva conformità ai canoni sanciti nel Codice di Giustizia Sportiva, è d'uopo rilevare che la reclamante è già stata coinvolta in fatti analoghi a quello in oggetto, nell'ambito – peraltro - della stessa stagione sportiva 2016-2017, come si desume dalla piana lettura della Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 180/DIV del 10.4.2017, in relazione alla gara U.S. Lecce S.p.A./F.C. Taranto 1927 dell'8.4.2017, con ricorso risultato parzialmente accolto, in punto di determinazione della pena.

Sulla scorta di tale dirimente considerazione, non può, pertanto, trascurarsi il fondamentale disposto normativo recato dall'art. 16 C.G.S., secondo cui "*Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva*".

D'altronde, l'insostenibilità delle tesi difensive esposte dalla reclamante trova suffragio nella stessa formulazione letterale dell'invocato articolo 13, comma 1, lettera a), C.G.S., laddove quest'ultimo richiede, ai fini di una mitigazione del regime sanzionatorio, la prova che la Società abbia "**adottato ed efficacemente attuato**, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi" (neretto e sottolineato aggiunti).

La prefata disposizione presuppone, in altri termini, che le misure organizzative e di gestione adottate dalla Società siano concretamente ed effettivamente idonee alla prevenzione dei comportamenti violenti serbati dai propri sostenitori in violazione dell'art. 12 C.G.S..

Secondo i tradizionali postulati dell'ordinamento statutale, infatti, l'efficacia di una condotta sottintende una sua reale capacità di conseguire gli obiettivi preventivamente fissati.

Tale verifica controfattuale, al contrario, depone in senso decisamente sfavorevole alla reclamante, se solo si considera che, oltre alla sanzione già ricordata, la stessa è risultata destinataria di ulteriore provvedimento afflittivo, irrogato con decisione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sez. I, Com. Uff. n. 006/CSA) del 10.6.2016, in ordine alle medesime circostanze fattuali.

Per completezza espositiva, infine, questa Corte Sportiva rileva l'inammissibilità e l'assoluta inconferenza delle argomentazioni svolte nell'atto di reclamo, secondo le quali:

- "*diversamente da quanto erroneamente indicato dal Giudice di Prime Cure*", uno dei petardi accesi dai propri sostenitori non sarebbe scoppiato nel recinto di gioco, ma "*in aria senza conseguenze*" (cfr. rapporto del Delegato di Lega sig. Alessandro Viola);

- "*l'accensione del materiale pirotecnico si è verificato, in larga parte, in occasione dell'ingresso delle squadre in campo ed al termine della gara in un generale clima di festa e di condivisione tra tifoserie, non ha arrecato alcun danno, né tantomeno, come da implicita conferma degli atti ufficiali, gli accadimenti alcuna incidenza hanno avuto sul regolare svolgimento della gara*".

Tali asserzioni, trascurando la fondamentale caratterizzazione di fattispecie di pericolo (e non di danno) che viene pacificamente riconosciuta alle condotte in oggetto, si pongono, inoltre, in insanabile contrasto con la puntale descrizione degli accadimenti compiuta dall'Ufficiale di gara nel rapporto arbitrale, dal quale si desume che "*prima dell'inizio della gara, **durante la durata della stessa** e al suo termine, venivano accesi numerosi fumogeni...*".

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Lecce di Lecce.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 21 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio